

COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 39

del 31 MAR 2010

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI NELLA STAGIONE ESTIVA 2010

IL SINDACO

- Vista la legge 225/92: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
- Vista la legge 21.03.2000 n. 353: "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- Visto l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti;
- Visto il D.Lvo n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto il D.L.vo n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare l'art. 54 il quale al comma 2 prevede che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica."* e, al successivo comma 4 prevede che *"Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi"*.
- Vista la L.R. n°16 del 06/04/1996 nel testo vigente: "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- Vista la L.R. n. 14/98 nel testo vigente: "Norme in materia di protezione civile";
- Vista l'Ordinanza n°3606 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Agosto 2007, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";
- Vista la Circolare del Presidente della Regione Siciliana del 14 gennaio 2008: "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale.";
- Vista l'Ordinanza n°3680 del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 05.06.2008 "Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Itali centro-meridionale;
- Atteso che l'imminente stagione estiva favorisce l'insorgere e il propagarsi di incendi soprattutto nelle aree incolte e/o abbandonate;
- Considerato lo stato di pericolo rappresentato dalla presenza di terreni incolti e in stato di abbandono, siti anche nelle immediate vicinanze di condomini edilizi, abitazioni sparse ed edifici in genere, nonché in vicinanza di aree aperte al pubblico uso;

- Stante la concreta possibilità che sterpaglie, piante e rami secchi, ecc., possano costituire focolai di incendi e contribuire alla rapida e incontrollabile propagazione degli stessi;
- Ritenuto necessario, per evitare e attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze alla pubblica incolumità;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 04.06.2008 "Direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura", redatte ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. n°16/96;
- Viste le precedenti ordinanze;
- Al fine di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza che potrebbero costituire pericolo per l'incolumità pubblica e privata;
- Tenuto conto dei livelli di rischio incendi registrati negli anni precedenti già nei primi giorni del mese giugno;
- Visti gli art. 449 e 650 C.P.;
- Per tutto quanto sopra premesso e considerato, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Fermi restando gli obblighi e i divieti generali, validi in tutti i periodi dell'anno, prescritti dal D.P.R.S. 04.06.2008,

ORDINA

1. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi ricadenti nel Comune di Aci Castello, entro il **1° giugno 2010** devono eliminare le sterpaglie, la vegetazione secca ed in generale qualunque materiale infiammabile compresi rifiuti, intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10. Tali condizioni dovranno essere mantenute fino al **30.09.2010**.
2. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo inoltre, entro lo stesso termine perentorio del **1 giugno 2010**, di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili (compresi rifiuti), provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina. Tali condizioni dovranno essere mantenute fino al **30.09.2010**.
3. I soggetti di cui ai precedenti punti sono inoltre obbligati, **fino al 30.09.2010**, al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la prevenzione degli inneschi e della diffusione degli incendi.
4. Nel periodo compreso **dal 1° giugno 2010 al 30 settembre 2010**, oltre la distanza di mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale all'ufficio comunale di protezione civile e al distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto da quest'ultimo la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine e in assenza di vento, si potrà procedere:
 - alla bruciatura delle stoppie o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;

- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, agrumeti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente punto, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Chiunque intenda accendere fuochi nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, e attenersi alle prescrizioni del distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore (le cui generalità complete dovranno essere indicate nella superiore comunicazione) assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

In relazione a quanto previsto al presente punto, l'Amministrazione Comunale è comunque sollevata da ogni responsabilità e onere, anche nei confronti di terzi.

5. La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali.
6. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale, le violazioni ai precedenti punti della presente ordinanza, in forza del D.P.R.S. 04.06.2008 e dell'art. 16 e seguenti della legge 689/81, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 500,00. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso ai Vigili del Fuoco (tel. 115) o al Corpo Forestale sezione di Catania (tel. 095-341408), al Comando dell'Arma dei Carabinieri (tel. 112 oppure 095-271200), al Comando di Polizia Municipale (tel. 095-271542).
8. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 6 e con riserva di attivare le procedure di esecuzione dei lavori in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione, le Forze dell'Ordine, incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza, diffideranno i proprietari inottemperanti a eseguire i lavori entro gg 5 dalla notifica dello stesso verbale e della presente Ordinanza, mentre l'Ufficio Comunale di Protezione Civile comunicherà apposita informativa alla Prefettura di Catania per i successivi provvedimenti consequenziali.
9. Gli inadempienti saranno comunque responsabili dei danni a persone, animali e/o beni mobili e immobili che si dovessero verificare, a seguito di incendi ai sensi del vigente C.P..
10. Per le attività di ricognizione sul territorio, ai fini della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza, il Comando di P.M. effettuerà appositi sopralluoghi, avvalendosi anche di eventuali convenzioni con Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, che opereranno con il coordinamento dello stesso Comando.
11. Chiunque voglia segnalare eventuali inadempienze o situazioni di pericolo costituito dall'incuria o dall'abbandono di terreni potrà far pervenire apposita comunicazione all'Amministrazione comunale anche a mezzo fax (tel. 095-7373522) non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità del proprietario e la residenza dello stesso, al fine di agevolare la notifica

degli eventuali provvedimenti adottati. Le segnalazioni potranno pervenire anche via e-mail all'indirizzo protezionecivile@comune.acicastello.ct.it

12. Gli abbandoni di rifiuti in aree private restano disciplinati dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n.152/06.
13. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e ha validità fino al 30.09.2010, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di particolari condizioni metereologiche che, fermo restando che rimane l'obbligo, anche al di fuori del periodo di vigenza della presente provvedimento, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico sanitaria.
14. Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune e sul sito Internet del Comune www.comune.acicastello.ct-egov.it e mediante affissione di manifesti murali in tutto il territorio comunale.
15. Essa, inoltre, sarà trasmessa a cura dell'Ufficio di Protezione Civile, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio Sicilia Orientale, alla Provincia Regionale di Catania – Servizio Protezione Civile, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, al Corpo Forestale – sezione di Catania, , al Comando di Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Aci Castello.
16. Le Forze dell'Ordine sono incaricate di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Adele Tringiti

Il Sindaco

Dott. Filippo Drago

Acc 5^a

P. R.

C.E.D.